VICARIATO DI ROMA

Roma, 28 maggio 2020

Oggetto: annotazione sul registro dei battezzati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica.

In riferimento all'istanza di [redacted], del giorno 20 maggio 2020, con la quale si chiede di non essere più considerata membro della Chiesa cattolica, si decreta quanto segue:

PREMESSO CHE

- per la Chiesa cattolica il Sacramento del battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

Le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali nelle quali è chiaramente riaffèrmato il pieno diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza alla legge n. 675/1996;

VISTO

L'art. 8, § 6 del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 24 maggio 2018 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza",

SI AUTORIZZA

il Parroco della Parrocchia **SS.ma Annunziata** ad apporre a margine dell'atto di battesimo di [redacted], ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: "In forza del decreto dell'Ordinario diocesano, in data 28 maggio 2020 (Prot. N. 61 / 20), si annota che [redacted] ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica" (data dell'annotazione e firma del parroco).

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cfr. cann. 874, §1 e 893, §1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071, § 1, 4°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184, § 1,1°);
- esclusione dai sacramenti (cfr. cann. 1331, § l, 2°e 915);
- scomunica latae sententiae (cfr. can 1364,1).

L'Ordinario Diocesano

VICARIATUS URBIS - UFF. MATRIMONII